

VERBALE n. 39 del 30 ottobre 2019

Assemblea consiglio di fondazione di Fondazione Romani Italia

Il giorno trenta del mese di ottobre dell'anno duemila diciannove alle ore 09,30 a Pescara in Via Chiarini n. 191 presso i locali di Talentraining srl è riunito in seconda convocazione straordinaria il consiglio di fondazione dei soci dell'associazione Fondazione romani Italia, codice fiscale 97698750581 per discutere e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

- 1) modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"**
- 2) Varie ed eventuali**

Sono presenti o rappresentati per delega tutti i soci iscritti all'associazione Fondazione romani Italia: Guarnieri Nazzareno, Domenico Di Lorenzo, Roland Ciulin, Ferrucci Rosanna, Dimitris Argiropoulos, Sarachella Costantino, Vanessa Cirillo, Corsina Depalo, Federica Cordasco.

I presenti nominano all'unanimità quale presidente dell'assemblea Guarnieri Nazzareno e quale segretario Domenico Di Lorenzo.

Il presidente rileva che l'assemblea è stata regolarmente convocata ed è validamente costituita, con la presenza di tutti i soci, per deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno. Si passa alla discussione dell'ordine del giorno.

- 1. Modifiche statutarie per adeguare lo Statuto associativo al D.Lgs. 117/2017 - "Codice del Terzo settore"**

Il presidente dell'associazione Guarnieri Nazzareno informa che ai sensi del Decreto legislativo n. 117/2017 "codice del Terzo settore" è necessario apportare delle modifiche allo statuto di Fondazione romani Italia e pertanto ha provveduto a redigere una bozza di modifiche all'attuale statuto che pone all'attenzione dei soci, e provvede a leggere lo statuto modificato.

Dopo ampia discussione ai sensi del Decreto Legislativo n. 117/2017 e del codice civile il consiglio di fondazione all'unanimità delibera di approvare le modifiche dello statuto dell'associazione Fondazione romani Italia, codice fiscale 97698750581, di seguito denominata associazione. Il nuovo testo dello statuto è allegato al presente verbale.

L'associazione assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, è denominata "Associazione romani Italia - ETS - ente del terzo settore - con sede legale a Pescara in Via Enzo Ferrari c/o Centro Train de vie. Come specificato nell'art. 27 dello statuto l'uso della locuzione "ETS - "Ente del Terzo settore" è sospesa fino all'iscrizione dell'associazione nell'apposito ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

L'associazione è disciplinata dall'allegato statuto, agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, previsti dall'articolo 5 del Decreto legislativo n. 117/2017 e riportate nell'allegato statuto, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

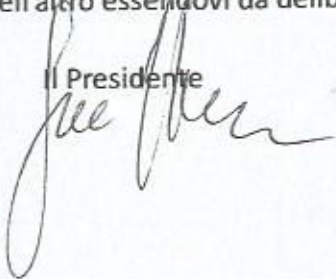
L'assemblea dei soci delibera di conferire mandato al presidente dell'associazione di apportare le eventuali modifiche o integrazioni, che fossero richieste per iscritto dalle amministrazioni pubbliche competenti in applicazione del Codice del terzo settore.

Il presidente dell'associazione provvederà a registrare presso l'agenzia dell'Entrate il presente verbale e l'allegato statuto nei termini previsti dalla legge.

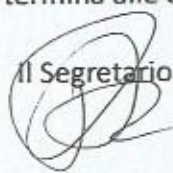
Come previsto dal decreto legislativo n. 117/2017 la registrazione è esente da imposta di registro (D. Lgs. 117/2017 Art. 82 comma 2 e 3) ed è esente da imposta di bollo (D. Lgs. 117/2017 Art. 82 comma 5).

Nell'altro essendovi da deliberare, l'assemblea termina alle ore 11,30.

Il Presidente



Il Segretario




AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Terni
Ufficio Territoriale di Atri

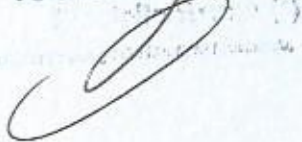
Il presente atto è stato qui registrato il 15 NOV. 2019

Al n. 500 serie 3



Veramente di e effettuato il

FUNZIONARIO TRIBUTARIO



STATUTO**Associazione romani Italia – ETS - Ente del Terzo Settore****ART. 1 – Denominazione e sede**

- a. E' costituito ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e del Codice civile una associazione avente la seguente denominazione: Associazione romani Italia - ETS – ente del terzo settore, di seguito denominata associazione, che assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale, senza scopo di lucro, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e con durata illimitata.
- b. Come specificato nell'art. 27 del presente statuto l'uso della locuzione "ETS - "Ente del Terzo settore" è sospesa fino all'iscrizione dell'associazione nell'apposito ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.
- c. L'associazione ha sede legale a Pescara in via Enzo Ferrari snc presso il "Centro Train de vie".
- d. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2 - Statuto

1. L'associazione è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, del codice civile, delle leggi regionali e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
3. Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 3 – Finalità

- a. L'associazione si propone di promuovere una maggiore, coerente e più consapevole conoscenza della minoranza romani in Italia, composta dalle comunità rom, sinte, kalè, manousches e romanichels, sensibilizzando l'opinione pubblica e le istituzioni allo scopo di contribuire ad alimentare un profondo e radicato cambiamento sociale, culturale e politico, perché la causa dell'inclusione, integrazione ed emancipazione della minoranza romani in Italia possa diventare patrimonio comune alla più larga parte della popolazione Italiana, in un impegno congiunto, sinergico e cooperativo, in una prospettiva di affermazione dei diritti e delle tutele effettive delle minoranze.
- b. L'associazione si ispira ai valori che comprendono la coesione sociale, la diversità ed il suo rispetto, la solidarietà, i diritti e la dignità della persona, ed agisce per promuovere l'emancipazione delle minoranze linguistico-culturali ed in particolare della minoranza romani.

ART. 4 – Oggetto sociale e attività

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale, previsti dall'articolo 5 del Decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Le attività che si propone di svolgere sono:

ALLEGATO AL N° 500
 SERIE 3 DEL 06 NOV. 2019



1. a) - interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive
2. d) - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
3. h) - ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
4. i) - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
5. l) - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
6. o) - attività commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un Paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonché di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile;
7. u) - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
8. w) - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

- a. elaborare progetti di sviluppo con la collaborazione delle istituzioni nazionali, sovranazionali, regionali e locali, istituti di ricerca, organizzazioni non profit, con operatori qualificati del mondo della cultura, delle arti, della creatività, della comunicazione, della produzione di beni e servizi
- b. promuovere intese con enti pubblici e privati
- c. assumere la gestione di strutture culturali, ricreative, socio-assistenziali, di formazione ed istruzione
- d. stipulare convenzione e contratti per l'affidamento in gestione di attività
- e. Stipulare ogni opportuno atto o contratto utile per il perseguimento delle finalità dell'associazione

- f. promuovere iniziative di raccolta fondi destinate alle attività dell'associazione
- g. Realizzare campagne di comunicazione e di sensibilizzazione per promuovere le diversità culturali ed il contrasto ad ogni forma di discriminazione
- h. Svolgere e collaborare ad attività di promozione della cultura, dell'arte, dell'istruzione e della formazione anche attraverso convegni, seminari e dibattiti
- i. Promuovere e realizzare iniziative nell'ambito dell'informazione, dell'editoria e delle nuove tecnologie
- j. Svolgere, in via accessoria e strumentale al perseguimento delle finalità istituzionali, attività commerciali ed ogni altra attività idonea, ovvero di supporto, al perseguimento delle finalità statutarie
- k. Partecipare a bandi locali, regionali, nazionali, europei ed internazionali per il finanziamento di iniziative coerenti con le finalità dell'associazione. L'associazione opera su tutto il territorio Italiano.

Art. 5 - Attività diverse:

L'associazione potrà esercitare attività diverse da quelle di cui all'art. 5, ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117. L'assemblea dei soci deciderà sulle tipologie e sulle modalità di svolgimento delle attività diverse su proposta motivata presentata dal Consiglio Direttivo sulla base delle maggioranze previste per le modifiche statutarie, ai sensi dell'art. 13 comma 5 del presente statuto.

Tali attività dovranno essere dettagliatamente e separatamente rendicontate e illustrate nei documenti di bilancio.

ART. 6 - Ammissione

1. Sono soci dell'associazione tutte le persone fisiche e giuridiche, altre associazioni che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.
2. L'ammissione all'associazione è deliberata dal consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.
3. In caso di rigetto della domanda, il consiglio direttivo comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.
4. L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
5. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei.
6. La quota associativa è intrasmissibile ad eccezione del caso di morte dell'associato e non è né ripetibile né rivalutabile.

ART. 7 - Diritti e doveri dei soci

- a. I soci dell'organizzazione hanno il diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi; essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento; essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge; prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, esaminare i libri sociali e consultare i verbali; votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

- b. Ciascun associato ha diritto ad un voto e il dovere di rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno; svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà; versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito.

ART. 8 - Qualità di volontario

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 117/2017, che ne disciplina l'intero rapporto.

ART. 9 - Recesso ed esclusione del socio

1. Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al consiglio direttivo.
2. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall'Associazione.
3. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato. E' comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 - Organi sociali

Gli organi dell'associazione sono: Assemblea dei soci, Consiglio direttivo, Presidente. Le cariche elettive sono a titolo gratuito.

ART. 11 - Assemblea

- a. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti i soci. E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.
- b. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, spedita/divulgata al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'associazione e/o nel sito web dell'associazione.
- c. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario. I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
- d. Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione, in libera visione a tutti i soci.
- e. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 - Compiti dell'Assemblea

L'assemblea:

- a. nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- b. nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c. approva il bilancio;
- d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- e. delibera sull'esclusione degli associati,

- f. delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- g. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 - Validità Assemblee

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
2. Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
3. E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
4. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria in prima convocazione sono valide con la presenza di almeno la metà dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e rappresentati per delega; in seconda convocazione sono valide se approvate dalla maggioranza dei presenti indipendentemente dal numero dei soci intervenuti. Le volontà dei soci sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone, oppure quando l'Assemblea lo ritenga opportuno.
5. L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di almeno 3/4 dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
6. L'assemblea straordinaria scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di 3/4 dei soci.
7. Per l'assemblea straordinaria, la seconda convocazione non può derogare le maggioranze previste per la prima.

ART. 14 - Verbalizzazione

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto da un componente dell'assemblea appositamente nominato e sottoscritto dal presidente.

Ogni socio ha diritto di consultare il verbale e di trarne copia.

ART. 15 - Consiglio direttivo

- a. Il consiglio direttivo dell'associazione è composto da tre membri eletti dall'assemblea tra i propri associati.
- b. Il consiglio direttivo dura in carica per tre anni e i suoi componenti sono rieleggibili. Agli amministratori dell'associazione si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.
- c. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei suoi componenti.
- d. Il consiglio direttivo compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione non espressamente demandati all'Assemblea; redige e presenta all'assemblea il rapporto annuale sull'attività dell'associazione, il rendiconto consuntivo e preventivo.



ART. 16 - Presidente

- a. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'associazione, presiede il consiglio direttivo e l'assemblea, convoca l'assemblea dei soci e il consiglio direttivo sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.
- b. Il presidente dura in carica quanto il consiglio direttivo e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie ai sensi dell'art. 13 comma 5 del presente statuto.
- c. Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e del consiglio direttivo.
- d. Il presidente svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo al consiglio direttivo in merito all'attività compiuta.
- e. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniquale volta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17 - Organo di controllo

Nei casi previsti dall'art. 30 del D. Lgs 117/2017 sarà nominato l'organo di controllo, anche monocratico, per svolgere le seguenti attività:

- 1. vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- 2. vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- 3. esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- 4. procedere in qualsiasi momento ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari;
- 5. esercitare il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.

ART. 18 - Organo di Revisione legale dei conti

Nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 sarà nominato l'organo di revisione legale dei conti, anche monocratico.

ART. 19 - Risorse economiche

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da: quote associative; contributi pubblici e privati; donazioni e lasciti testamentari; rendite patrimoniali; attività di raccolta fondi; rimborsi da convenzioni; ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 20 - Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D. Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21 - Bilancio

1. I documenti di bilancio dell'associazione sono annuali, esercizio dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
2. Il bilancio è predisposto dal consiglio direttivo e viene approvato dall'assemblea ordinaria dei soci entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo.

ART. 22 - Bilancio sociale

Nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 sarà redatto il bilancio sociale.

ART. 23 - Personale retribuito

L'associazione può avvalersi di personale retribuito secondo le modalità previste dal D. Lgs. 117/2017.

ART. 24 - Assicurazione e prestazioni dei volontari

I volontari soci e non soci che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio

L'eventuale scioglimento dell'Associazione sarà deciso soltanto dall'assemblea straordinaria con le modalità di cui all'art. 13 co. 6. In tal caso, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 - Disposizioni finali

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 117/2017, dal Codice civile e dalle leggi vigenti in materia.

ART. 27 Disposizioni transitorie

L'utilizzo della locuzione Ente del Terzo Settore nella denominazione sociale in tutti gli atti e nei rapporti con i terzi dell'associazione, è temporaneamente sospeso, fino alla iscrizione dell'associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, secondo quanto stabilito dal D. Lgs. 117/2017.

il presidente

il segretario

